

PROPOSTA DI LEGGE

**Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)**

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018

Art. 2 - Attività mediante posteggio. Modifiche all' articolo 35 della l.r. 62/2018

Art. 3 - Assegnazione dei posteggi. Modifiche all' articolo 37 della l.r. 62/2018

Articolo 4 - Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all' articolo 55 della l.r. 62/2018

Art. 5 - Sanzioni per l' attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all' articolo 116 della l.r. 62/2018

Art. 6 - Sequestro della merce e delle attrezzature. Modifiche all'articolo 119 della l.r. 62/2018

Art. 7 - Decadenza del titolo abilitativo per l' attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018

Art. 8 - Decorrenza e disposizioni transitorie. Modifiche all' articolo 129 della l.r. 62/2018

Art. 9 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi quarto e quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z) dello Statuto;

Visto l' articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – legge di bilancio 2018);

Vista l' articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – Legge di bilancio 2019);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario intervenire sulla legge regionale 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge 145/2018 e, in particolare, con l' articolo 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
2. E' opportuno altresì intervenire su alcune delle disposizioni della legge regionale 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l' effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l' assetto sanzionatorio;
3. E' necessario prevedere l' entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformità, da parte degli operatori, nell' interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018

1. Dopo il sesto visto del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) è inserito il seguente:

“Visto l' articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio 2019);

2. Il punto 9 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“9. E’ necessario adeguarsi all’ articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Esso modifica il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

4. Il punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“Al fine di evitare disparità di trattamento fra le attività di commercio su aree pubbliche, si ritiene opportuno applicare a tutte i medesimi criteri per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni.”

Art. 2

Attività mediante posteggio.
Modifiche all’ articolo 35 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell’ articolo 35 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“2. La concessione di posteggio ha durata dodecennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Tale disposizione non si applica ai titolari di concessioni che non esercitino attività di commercio su aree pubbliche” .

Art. 3

Assegnazione dei posteggi.
Modifiche all’ articolo 37 della l.r. 62/2018

1. Il comma 3 dell’ articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“3. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di cui al comma 1 tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato e dell’ impegno, da parte dell’assegnatario a non affidare in gestione a terzi l’ attività oggetto della concessione, fatto salvo la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell’assegnatario stesso. A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.”

2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 37 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“3 bis. nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’ autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.”

3. Il comma 4 dell' articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione, il comune assegna i posteggi tenendo conto dell' anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell' attività quale risulta dal registro delle imprese. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.

4. Il comma 6 dell' articolo 37 della l.r. 62/2018 è abrogato.

Articolo 4

Attività economiche su aree pubbliche.
Modifiche all' articolo 55 della l.r. 62/2018

1. L' articolo 55 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 55

Attività economiche su aree pubbliche

1. Alle attività commerciali diverse da quelle di cui al capo V che si svolgono su aree pubbliche previo rilascio di concessione da parte del comune, si applica l' articolo 37.
2. La concessione di posteggio ha durata dodecennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.”

Art. 5

Sanzioni per l' attività di commercio su aree pubbliche.
Modifiche all' articolo 116 della l.r. 62/2018

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 la dizione “articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44” è sostituita dalla seguente: articoli 35, 39, 40 e 41” .
2. Al comma 4 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 la dizione “3, lettere a), b) e d)” è sostituita dalla seguente: “3, lettere a) e b)”.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“5 bis. Le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate decadono in caso di accertato mancato esercizio da parte del titolare dell' attività di commercio su aree pubbliche.”

Art. 6

Sequestro della merce e delle attrezzature.
Modifiche all'articolo 119 della l.r. 62/2018

1. Al comma 1 dell' articolo 119 della l.r. 62/2018 la dizione “3, lettere a), b) e d)” è sostituita dalla seguente: “3, lettere a) e b)”.

Art. 7

Decadenza del titolo abilitativo per l' attività commerciale su aree pubbliche.
Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 62/2018, la dizione “3, lettere a), b) e d)” è sostituita dalla seguente: “3, lettere a) e b)”.

Art. 8

Decorrenza e disposizioni transitorie.
Modifiche all' articolo 129 della l.r. 62/2018

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 129 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
“3 bis. I criteri di cui all' articolo 37 si applicano a decorrere dall' entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo articolo 37 dalla legge regionale ...” .

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)

Relazione illustrativa

La proposta di legge intende modificare la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) al fine di adeguarla a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, dall'articolo 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

La proposta di legge interviene altresì su alcune delle disposizioni della legge regionale 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l'effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio.

Articolato

Art. 1 (Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018).

Si adegua il preambolo della l.r. 62/2018 alle modifiche apportate ad essa.

Art.2 (Attività mediante posteggio. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2018).

Si prevede che la concessione di posteggio abbia durata dodecennale e che sia tacitamente rinnovata alla scadenza. Si precisa altresì che tale disposizione non si applica ai titolari di concessioni che non esercitino attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 3 (Assegnazione dei posteggi. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 62/2018)

Si interviene sui criteri in base ai quali i comuni rilasciano l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio.

Art. 4 (Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 62/2018).

Si prevede che anche alle attività commerciali diverse da quelle di cui al capo V che si svolgono su aree pubbliche previo rilascio di concessione da parte dei comuni, si applichino i criteri previsti dall'articolo 37 della l.r. 62/2018. Si specifica altresì che anche per queste attività la concessione di posteggio ha durata dodecennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.

Art. 5 (Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 116 della l.r. 62/2018).

Con il comma 1 si interviene sulla lettera a) del comma 3 dell'articolo 116, per eliminare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nelle ipotesi di violazione degli articoli 33 e 44. Infatti, la violazione dell'articolo 33 (Tipologie di commercio su aree pubbliche) e in particolare del suo comma 2, il quale stabilisce che il commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdette dal comune, risulta già sanzionata dal comma 1 dello stesso articolo 116, il quale prevede la ben più severa sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l'ipotesi di esercizio del commercio nelle zone interdette dal comune. Di conseguenza, la previsione anche al comma 3 dell'articolo 116 di una sanzione per la violazione dell'articolo 33

determinerebbe una doppia sanzione per la stessa fattispecie. Per quanto riguarda, invece, la violazione dell'articolo 44 (Obbligo di regolarità contributiva), l'articolo 116, comma 3, lettera a) della l.r. 62/2018 stabilisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00. Inoltre, l'articolo 127, comma 1, lettera e), della stessa legge prevede la decadenza del titolo abilitativo qualora, decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica effettuata dal comune, non sia intervenuta la regolarizzazione. Sul punto, occorre ricordare come la legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 (Codice del commercio, Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), all'articolo 40-quinquies prevedesse, per l'ipotesi di esito negativo della verifica di regolarità contributiva, la sospensione del titolo abilitativo per centottanta giorni o comunque fino alla regolarizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 fissata dall'articolo 104, comma 2, della stessa legge. Con la l.r. 62/2018 si è ritenuto più congruo applicare la decadenza del titolo abilitativo solo qualora l'operatore non si sia regolarizzato decorsi centottanta giorni dalla verifica negativa, e ciò per consentirgli di lavorare per un certo periodo, anche se in condizioni di irregolarità, in modo da poter far fronte ai suoi obblighi economici. Alla luce di queste motivazioni, appare irrazionale comminare anche la sanzione pecuniaria, che aggraverebbe ulteriormente la situazione economica di un operatore commerciale già in sofferenza, al quale si applicano comunque le sanzioni previste dagli Enti previdenziali. Di conseguenza, si ritiene che la violazione dell'obbligo di regolarità contributiva trovi adeguata sanzione nella decadenza del titolo abilitativo che rimane disciplinata all'articolo 127, comma 1, lettera e) e che si applica in caso di mancato adeguamento entro centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità, escludendo invece la sanzione pecuniaria, la cui applicazione renderebbe ancora più difficile la regolarizzazione stessa.

Con il comma 2 si modifica il comma 4 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018, al fine di escludere che si applichi il sequestro cautelare delle merci e delle attrezzature anche nelle ipotesi di violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal comune, esclusi quelli relativi alla previsione di zone interdette al commercio su aree pubbliche, già sanzionati all'articolo 116, comma 1. Nella fattispecie descritta, infatti, rientrano tutte le violazioni di precetti comunali indeterminati, che possono avere gravità diversa, ma già incorrono nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00, mentre il sequestro cautelare risulterebbe eccessivamente penalizzante, oltre che determinare difficoltà operative per i comuni stessi.

Con il comma 3 si specifica che le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate decadono in caso di accertato mancato esercizio da parte del titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 (Sequestro della merce e delle attrezzature. Modifiche all'articolo 119 della l.r. 62/2018).

Si modifica l'articolo 119 della l.r. 62/2018, in materia di sequestro della merce e delle attrezzature, al fine di coordinarlo con la modifica apportata all'articolo 116 della l.r. 62/2018 dall'articolo 5, comma 2.

Articolo 7 (Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018)

Si modifica l'articolo 127, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018, il quale prevede, tra l'altro, la

decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato per le violazioni di particolare gravità o reiterate di tutte le fattispecie previste dall'articolo 116, comma 3, lettere a), b) e d). Con la modifica si ritiene di escludere che la decadenza del titolo abilitativo e della concessione intervenga anche in relazione alle violazioni della lettera d) del comma 3 dell'articolo 116, ossia nel caso in cui la violazione abbia riguardato le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune, trattandosi di fattispecie che già incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00, mentre la decadenza risulterebbe eccessivamente penalizzante per l'operatore. Una simile fattispecie di decadenza non era contemplata, tra l'altro, all'articolo 108 della l.r. 28/2005.

Art. 8 (Decorrenza e disposizioni transitorie. Modifiche all' articolo 129 della l.r. 62/2018).

Si precisa che i criteri per il rilascio da parte dei comuni dell' autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio, definiti dall' articolo 37, si applicheranno a decorrere dall' entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo articolo 37.

Articolo 9 (Entrata in vigore)

Si prevede l' entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformità, da parte degli operatori, nell' interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.

